



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RAVENNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GILOTTA	BRUNO	Presidente
<input type="checkbox"/>	COTTIGNOLA	PIETRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MORETTI	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 104/2017
depositato il 30/03/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ01 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ01 [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ01 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ01 [REDACTED] IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ01 [REDACTED] IRAP 2011

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAVENNA

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 104/2017

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 09:00

N° 9/1/18

PRONUNCIATA IL:

13 DIC. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8 GEN. 2018

Il Segretario

Anna Veronesi di Gennaro

La Dott.ssa B. L., di professione medico chirurgo con specializzazione in chirurgia plastica, medicina estetica e medicina dell'alimentazione, combinata a trattamenti medico estetici ed attività fisica, ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, notificato in data 03.03.2017 e depositato in data 30.03.2017, avverso l'avviso di accertamento n. THQ01, dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ravenna, per IRAP, anno 2011, notificato in data 04.10.2016, chiedendone l'annullamento.

L'Ufficio, nelle proprie deduzioni, contesta il ricorso e ne chiede il rigetto.

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

L'accertamento espone plurimi rilievi e la ricorrente ha svolto due eccezioni preliminari relative alla mancata redazione PVC e sul difetto di contraddittorio, nonché sulla di firma dell'atto impugnato, svolgendo, poi, eccezioni sul merito dei rilievi.

Le eccezioni preliminari della ricorrente sono infondate.

La redazione del PVC è richiesta unicamente per le sole verifiche esterne, mentre, nel caso in questione, l'attività dell'Ufficio si è limitata a richieste di documenti e a controlli sugli stessi, né può negarsi fondatamente che non vi sia stato contraddittorio fra le parti, come risulta dall'incontro che si è svolto, dalla documentazione acquisita e dalla produzione di una memoria difensiva della ricorrente all'Ufficio.

Circa la firma dell'atto, l'Ufficio ha prodotto copia della delega nominativa sottoscritta dal Direttore Provinciale al funzionario che ha firmato l'avviso di accertamento.

Sul merito il ricorso è solo parzialmente fondato.

L'Ufficio ha proceduto, nei confronti della ricorrente, al recupero dei costi relativi alle fatture emesse da B. s.r.l., di cui, peraltro, la ricorrente ha posseduto inizialmente una quota del 30% del capitale sociale, per poi, infine, divenire socio unico, fino alla data di cancellazione della società.

In merito a tali costi la Commissione ritiene fondato l'accertamento con riferimento a quelli relativi alla fornitura di servizi ambulatoriali, all'utilizzo di una porzione immobiliare e di beni mobili, tra cui un'autovettura; le relative spese, infatti, non sono sostenute da alcuna idonea giustificazione, né documentazione: per l'utilizzo di una stanza era previsto un compenso fisso di €2.000,00 mensili, che, poi, è divenuto un corrispettivo annuo di €47.494,00; gli importi per i servizi ambulatoriali erano indeterminati, rimettendoli a variazioni non meglio specificate dell'aumento dell'impegno; il servizio di reception doveva essere compreso nell'importo di €2.000,00 mensili suddetto, mentre era fatturato a parte; l'utilizzo dell'autovettura, presumibilmente imputato nella voce locazione finanziaria e non di beni mobili, non ha alcun riferimento specifico, come costo.

La Commissione, invece, ritiene fondata la deduzione dei costi relativi all'acquisto di prodotti

necessari allo svolgimento della professione della ricorrente, di cui la stessa ha dato idonea prova documentale.

Infine, sul rilievo relativo all'I.V.A., di cui l'Ufficio contesta l'esenzione applicata alle fatture delle prestazioni svolte dalla Dott.ssa L. [REDACTED], la Commissione ritiene che, viceversa, tali prestazioni ricadano nel regime di esenzione.

L'attività professionale svolta dalla ricorrente non è una prestazione di carattere meramente cosmetico, viceversa è una prestazione medica a tutti gli effetti, come correttamente è stato esposto nel ricorso, anche con riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E del 28.01.2005, che riconosce la legittimità dell'esenzione I.V.A. per le prestazioni mediche di chirurgia estetica, ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto.

I trattamenti di medicina estetica e di chirurgia estetica rientrano nel campo dei trattamenti medici, rivolti a curare patologie che possono essere non solo di natura fisica, ma anche psichica, poiché ben possono essere tesi al conseguimento dello stato di benessere del paziente e tali trattamenti sono riservati all'esercizio della professione sanitaria di medico.

Il ricorso, conclusivamente, va accolto in relazione al rilievo I.V.A., nonché a quello in ordine all'acquisto dei prodotti da parte della ricorrente, forniti dalla B. [REDACTED] s.r.l., mentre va respinto su tutti gli altri rilievi, in relazione ai quali l'accertamento va confermato, con compensazione delle spese, in ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso in merito al rilievo I.V.A. e in merito al rilievo relativo all'acquisto di prodotti, lo respinge nel resto, spese compensate.

Ravenna, 13.12.2017

IL RELATORE

Avv. Pietro Cottignola



IL PRESIDENTE

Dott. Bruno Gilotta

